

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2536

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

**(DINI)**

**e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

**(SALVINI)**

**di concerto col Ministro della sanità**

**(GUZZANTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1996**

---

Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55,  
recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di lau-  
reati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento nasce in adempimento a interventi di carattere parlamentare (interrogazioni, risoluzioni, voti ed emendamenti).

Il nuovo ordinamento degli studi di medicina e chirurgia (tabella XVIII) allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, prevede lo svolgimento di un tirocinio clinico obbligatorio - post laurea - della durata di sei mesi (formazione di base), al termine del quale si viene ammessi all'esame di Stato (abilitazione professionale) che permette, a sua volta, l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio professionale. Nel previgente ordinamento tale semestre di formazione veniva svolto prima della laurea.

Per l'ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche è richiesto, quale requisito, il possesso dell'abilitazione professionale. Invero si tratta di formazione specialistica rivolta a medici, che per essere tali devono aver superato l'abilitazione all'esercizio professionale. I corsi di specializzazione implicano l'espletamento di attività assistenziali proprie del medico.

La piena attuazione di tale nuovo ordinamento didattico ha fatto insorgere talune

difficoltà, da collegarsi al contingente raccordo tra la data di conseguimento della laurea, la data di espletamento del tirocinio pratico semestrale e del conseguimento dell'abilitazione professionale, la data accademica di inizio delle scuole di specializzazione. A tal proposito gli uffici ministeriali stanno elaborando una possibile riorganizzazione del sistema per un suo miglioramento, in sintonia alla normativa comunitaria, che peraltro richiede il passaggio del tirocinio medico di base da sei mesi ad un anno.

In attesa del riordino del sistema, è stata sollecitata dal Parlamento una norma eccezionale che preveda l'attivazione di una sessione straordinaria di esami di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo e consenta ai laureati in medicina, collocoati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995-96 e sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, di essere iscritti alla frequenza degli stessi corsi, in aggiunta ai medici che già possiedono l'abilitazione predetta.

## RELAZIONE TECNICA

Il rilevamento presso le Università del numero dei non abilitati che si sono utilmente collocati nelle graduatorie per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina non consente allo Stato di pervenire a dati certi, anche perchè in alcune sedi gli esami sono ancora in corso di svolgimento. In tale situazione non è possibile fornire il numero esatto dei posti aggiuntivi in sovrannumero di cui calcolare la copertura finanziaria.

La norma peraltro prevede che questi posti in sovrannumero siano riassorbiti nell'anno accademico 1996-97.

In tal modo si ottiene:

che la copertura finanziaria sia limitata all'anno 1996;  
di rispettare il tetto del fabbisogno nazionale complessivo, recuperandosi sul prossimo anno il maggior numero di borse concesso quest'anno;

di evitare una discriminazione tra Università che hanno ammesso agli esami i non abilitati e quelle che li hanno esclusi; ciò in quanto queste ultime avranno un maggior numero di borse per l'anno prossimo;

di porre una remora alle Università che stanno ancora svolgendo le procedure di selezione, in quanto sanno che i maggiori posti assegnati ai non abilitati verranno decurtati l'anno prossimo.

Per quanto concerne gli oneri finanziari relativi all'anno 1996, sulla base di dati parziali forniti da talune Università, il numero dei soprannumerari può stimarsi in circa 1.300 unità che a un costo *pro-capite* di 22.467.000 comporta un onere di 29,2 miliardi arrotondato prudenzialmente a lire 30 miliardi.

La predetta spesa trova copertura nel fondo sanitario nazionale senza pregiudicare i livelli uniformi di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.

*Decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10 febbraio 1996.*

**Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati  
in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine del tempestivo avvio dei corsi, di emanare disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche dei laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative graduatorie, in attesa del conseguimento da parte dei medesimi dell'abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa del riordino del tirocinio post-laurea previsto dalla vigente tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica indice, ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane per il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di laurea, di completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione.

2. Limitatamente all'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche in deroga alla dotazione di diritto di ciascuna scuola di specializzazione e con salvezza degli eventuali posti aggiuntivi, i laureati in medicina e chirurgia, collocati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996, previo scorrimento, sono ammessi in soprannumero alle

scuole predette anche se sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purchè conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno di corso. In tale periodo svolgono esclusivamente formazione teorica e attività propedeutiche a quelle pratiche rivolte all'assistenza. Il mancato conseguimento dell'abilitazione, entro tale termine, comporta l'automatica esclusione dalla scuola di specializzazione.

3. I posti in soprannumero di cui al comma 2, assegnati alle singole scuole di specializzazione, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1996.

SCÀLFARO

DINI - SALVINI - GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli*: DINI